

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3615

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANATO, FRANCESCHINI, LETTIERI, BERTÈ, MORO DINO,
MARANGONE, NICOLAZZI**

Presentata il 2 dicembre 1966

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario

ONOREVOLI COLLEGI! — La recente approvazione della legge 5 luglio 1966, n. 603, consentirà a numerosi insegnanti abilitati la immissione nei ruoli ordinari della Scuola media. Questo è certamente un notevole beneficio per gli interessati e, ovviamente, per la scuola stessa.

C'è, tuttavia, una categoria di professori che, pur avendo titoli superiori ed essendo più qualificata sul piano giuridico, verrebbe a trovarsi in una posizione giuridico-economica nettamente inferiore: si allude ai professori di ruolo speciale transitorio di educazione musicale, di educazione artistica e di applicazioni tecniche femminili, nominati ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Tali insegnanti sono in servizio da lunga data (erano tutti « stabili »), vincitori di un concorso per titoli e pertanto forniti appunto di titoli superiori a quelli posseduti dagli altri « stabili » non vincitori, a maggior ragione, dai semplici abilitati. Orbene, per gli insegnanti di ruolo speciale transitorio è previsto un limitatissimo sviluppo di carriera, in quanto viene loro applicato l'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 (« ...la determinazione del trattamento econo-

mico... si effettua in base allo stipendio iniziale... e agli aumenti periodici previsti per il grado stesso e successivamente per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato »). Per gli insegnanti « stabili » esclusi dalla graduatoria dei vincitori, nonché per gli abilitati anche con un solo anno di servizio, lo sviluppo di carriera previsto dalla applicazione della sopracitata legge n. 603 è quello normale, appunto perché trattasi di immissione nei ruoli ordinari.

La presente proposta di legge ha pertanto lo scopo di eliminare tale assurda sperequazione: prevede infatti il passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario o nei ruoli transitori ordinari.

La proposta non costituisce una novità nella nostra legislazione. La legge 12 agosto 1957, n. 799 (articoli 1 e 2) stabilì la conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e la conseguente collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. La legge 2 aprile 1958, n. 303, stabilì le norme per il passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nel ruolo ordinario, indicando le

condizioni per la dispensa dall'esame colloquio previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 799 (articolo 1-b: «...che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova ... e risultino forniti di titolo di abilitazione per esami relativo alle materie costituenti la cattedra ... »).

È inoltre da considerare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1193 del novembre 1965, stabilisce all'articolo 4 la corrispondenza tra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della Scuola media, in modo che il « disegno nella Scuola secondaria di avviamento professionale » corrisponda alla « educazione artistica » (articolo 4, comma 5); la « contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella Scuola media » alle Applicazioni Tecniche femminili (articolo 4, comma 7); il « canto corale » della Scuola di avviamento professionale alla « educazione musicale » (articolo 6).

Inoltre, analogamente a quanto stabilito dalle suaccennate leggi n. 799 e 303, la legge Belci n. 1523 del 30 novembre 1965 dispose la soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio e la loro conversione in cattedre di ruolo ordinario per il territorio di Trieste.

C'è infine la legge 4 febbraio 1966, n. 32, che stabilisce la soppressione dei ruoli aggiunti e dei ruoli speciali transitori e il collocamento degli impiegati civili dello Stato nei ruoli ordinari e dell'Amministrazione di appartenenza.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede il passaggio nei ruoli ordinari nella scuola media degli insegnanti di disegno nella scuola di avviamento professionale, di canto corale, di contabilità, economia dome-

stica, ecc., a suo tempo assunti nei ruoli speciali transitori delle sopresse scuole secondarie di avviamento a far data dal 1° ottobre 1962.

Si propone per costoro il passaggio nel ruolo ordinario poiché tali insegnamenti hanno trovato la corrispondenza coi ruoli della scuola media unica (vedasi il decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 del novembre 1963, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1193 del novembre 1965).

L'articolo 2 prevede per gli insegnanti di stenografia, di dattilografia e di calligrafia la iscrizione in apposito albo, poiché per tali discipline non esistono cattedre di ruolo ordinario. Già attualmente questi insegnanti vengono utilizzati ovviamente, in altri tipi di scuola; per tale motivo non si può chiedere per essi il passaggio in ruolo ordinario, ma solo in un ruolo transitorio ordinario che è un ruolo *ad personam*.

L'articolo 4 conferma l'opportunità e il diritto di veder conservata per tutti i professori di ruolo speciale transitorio l'anzianità dal 1° ottobre 1962, già riconosciuta agli effetti giuridici all'atto della loro immissione nei ruoli speciali transitori.

Va infine notato che la presente proposta di legge non comporta oneri nuovi perché nella legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che istituiva la scuola media unica, la spesa era stata preventivata solo per cattedre di ruolo ordinario.

Tale legge, infatti, non contempla cattedre di ruolo speciale transitorio.

Per tutte queste ragioni i proponenti confidano in una sollecita approvazione della proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, relativi all'insegnamento di « Disegno nella Scuola di avviamento professionale », di « Canto corale » nella Scuola di avviamento professionale » e di « Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e di disegno professionale nella Scuola media » sono trasformati in cattedre di ruolo ordinario rispettivamente di « Educazione artistica », « Educazione musicale » e « Applicazioni tecniche femminili » nella Scuola media.

ART. 2.

I posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della stenografia, della dattilografia e della calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale, istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono trasformati in cattedre di ruolo transitorio ordinario.

I professori aventi titolo sono iscritti in un apposito albo e sono utilizzati indistintamente presso gli Istituti tecnici o professionali.

ART. 3.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi dell'articolo 1, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario.

Analogamente sarà provveduto all'iscrizione nell'albo, di cui all'articolo 2, degli insegnanti di ruolo transitorio ordinario provenienti dal soppresso ruolo speciale transitorio.

ART. 4.

Gli insegnanti, all'atto del passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario o al ruolo transitorio ordinario, conservano l'anzianità, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1962.